CAMERA DEI DEPUTATI N. 712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, MANCINI VINCENZO, BORRA, ANSELMI TINA, MAROCCO, ANDREONI, MAZZOLA, BALASSO, POSTAL, MICHELI PIETRO, VAGHI, SANGALLI, CASTELLI, GRASSI BERTAZZI, ARMATO, LOBIANCO, BOVA, FRACANZANI, MARCHETTI, MERENDA, LOSPINOSO SEVERINI, CORÀ, MONTI MAURIZIO, IANNIELLO, PEZZATI, PAVONE, PISICCHIO, CUMINETTI

Presentata l'8 agosto 1972

Corresponsione di una rendita di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della riversibilità della rendita infortunistica si trascina da molto tempo e la sua soluzione è stata sempre avversata dalla considerazione che, non essendo l'evento – morte del titolare di rendita – dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale, l'istituzione del diritto alla prestazione esulerebbe dal quadro sistematico della assicurazione infortuni.

A parte il fatto che non sarebbe difficile ricostruire una abbondante casistica di dubbi legittimi sull'incidenza causale o concausale dell'infortunio (ma soprattutto della malattia professionale: si pensi ai non infrequenti casi di morte di lavoratori riconosciuta dipendente da silicosi soltanto a seguito di accertamenti fatti mediante riesumazione di cadaveri), non mancano motivazioni anche giuridiche che possono avvalorare il diritto alla riversibilità.

Com'è noto, al momento dell'infortunio sorge, *ope legis*, il diritto alla rendita per l'infortunato e le quote integrative per i familiari. L'uno e le altre, nel complesso, costituiscono sostituzioni di salario, per il sostentamento non del solo titolare di rendita, ma del completo nucleo familiare.

A questi concetti si ispirano le pensioni di guerra (guerra e lavoro rappresentano due aspetti di medesimo servizio prestato alla nazione) e la loro autonomia da altre provvidenze previdenziali.

Un'altra considerazione: l'infortunio e la malattia professionale possono privare il lavoratore della possibilità di maturare un'anzia-

nità contributiva nell'INPS sufficiente a creare, in caso di morte del lavoratore stesso, un diritto dei superstiti alla pensione di riversibilità.

L'istituto assicuratore – a seguito di pressioni delle categorie interessate – in quel caso interviene per colmare questa lacuna, ma lo fa silenziosamente, su domanda di quei pochissimi che possono aver notizia di questa provvidenza eccezionale e, in definitiva, discrezionale.

Ma questa stessa provvidenza eccezionale non costituisce, forse, un riconoscimento ufficioso se non ufficiale che la corresponsione della riversibilità della rendita ai superstiti degli infortunati è un provvedimento equo e giusto, indipendentemente dalla posizione del lavoratore nel quadro della assicurazione INPS ?

Non è quindi infondata la proposta che sottoponiamo all'approvazione tendente a:

1) corrispondere una riversibilità della rendita infortunistica quale diritto acquisito a seguito dell'infortunio, anche se la causa della morte del titolare non è dipendente dall'infortunio stesso;

2) mantenere l'autonomia della prestazione nel quadro della assicurazione infortuni, senza riferimenti alle pensioni di previdenza sociale.

Nel caso si vogliano invece fare i riferimenti di cui al punto 2), e operare così un'altra discriminazione tra vittime della guerra e vittime del lavoro, sarà però giusto e opportuno adottare l'accorgimento di creare, quale base per le quote di riversibilità, almeno un minimo di 15 anni figurativi di anzianità contributiva INPS, nel caso che il lavoratore non abbia potuto maturare effettivamente tale anzianità.

Altre modificazioni opportune per completare la proposta 284 riguardano: il prolungamento dei limiti di età per i figli studenti e – almeno – l'estensione del beneficio ai genitori del titolare di rendita in mancanza di altri superstiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono inseriti, tra il penultimo comma e l'ultimo comma, i commi seguenti:

« Nel caso di morte del titolare di rendita con grado di inabilità non inferiore al 34 per cento o di assegno continuativo mensile, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio al momento in cui il titolare stesso non aveva ancora raggiunto una anzianità contributiva di 15 anni, il coniuge e i figli hanno diritto ad un assegno mensile rapportato alla pensione di riversibilità che avrebbero percepito dall'INPS secondo le norme vigenti, in base alla anzianità figurativa di tale numero di anni.

Se al momento della morte il titolare di rendita o di assegno continuativo aveva maturato il diritto a una pensione dell'INPS in base a una anzianità contributiva non inferiore a 15 anni, il coniuge e i figli superstiti hanno facoltà di opzione tra la pensione di riversibilità dell'INPS e la riversibilità di una quota parte della rendita o dell'assegno con-

tinuativo di cui l'assicurato godeva o a cui aveva diritto, e cioè:

1) il cinquanta per cento al coniuge, finché non sopravvenga un nuovo matrimonio.

Se il superstite è il marito, questi ha diritto alla riversibilità soltanto nel caso in cui la sua capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 del suo guadagno normale.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti entrambi gli adottanti.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni, qualora frequentino una scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Se siano superstiti figli inabili al lavoro, il diritto alla riversibilità sussiste finché dura l'inabilità.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano diritto alla riversibilità, questa spetta nella misura del quindici per cento della rendita o dell'assegno continuativo ai genitori superstiti di età superiore ai 60 anni che non siano titolari di rendita o di assegno continuativo o di pensione della previdenza sociale e alla data della morte dell'assicurato risultino a suo carico.

La rendita di riversibilità, nel caso di concorso di più superstiti, non potrà essere, complessivamente, inferiore alla metà della rendita calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 o dell'assegno continuativo stabilito secondo le disposizioni degli articoli 124 e 235 ».